

Ordinanza del 14 giugno 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

Con riferimento alla responsabilità dell'amministratore che si appropri di notizie od opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico a danno della propria società, la sanzione prevista dall'art. 2391 c.c. – norma ispirata alla Common Law statunitense e, in particolare, alla c.d. *corporate opportunity doctrine* – è di natura risarcitoria.

La norma, tuttavia, non risulta essere applicabile – come nella fattispecie in esame – in caso di “*third party's refusal to deal*”, vale a dire qualora l'impraticabilità per la società di sfruttare opportunità di affari derivi dal rifiuto del terzo di contrarre con la stessa, non essendo in tal caso il pregiudizio patito conseguenza diretta dell'operato dell'amministratore.

Sulla base di tali principi, nella vicenda in questione, il giudice ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, escludendo altresì la responsabilità dell'organo amministrativo.

[Ord. 14.6.2021Download](#)

(Massime a cura di Marta Arici)